

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957

(82<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Decorrenza della pensione di vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (628) (D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1167, 1173,	1174
BOLOGNESI . . . . .		1170
DE BOSIO . . . . .		1170
FIGIORE . . . . .	1169, 1170, 1172,	1173
MANCINO . . . . .		1171
MARINA . . . . .		1171
MONALDI, relatore . . . . .	1168,	1172
SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	1169, 1170,	1173
VARALDO . . . . .		1170
ZANE . . . . .		1172

« Concessione di un assegno *una tantum* ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 » (1815) (D'iniziativa del deputato Ceccherini) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1176,	1177
BARBARESCHI, relatore . . . . .		1176

BOLOGNESI . . . . .	Pag. 1177
FIGIORE . . . . .	1177
SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	1177
VARALDO . . . . .	1177

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Monaldi, Petti, Rogadeo, Saggio, Sibille, Spallicci, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Vaccaro è sostituito dal senatore Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Decorrenza della pensione di vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (628).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Decorrenza della pensione di vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONALDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge di iniziativa dei senatori Fiore, Flecchia e Grammatico prospetta una situazione che merita il nostro esame e la nostra attenta considerazione. La legge 4 aprile 1952, n. 218, fissa la età pensionabile a sessant'anni per gli uomini e cinquantacinque anni per le donne; dà tuttavia agli interessati la facoltà di differimento nel godimento della pensione maturata con adeguato aumento della stessa.

In vista di questa facoltà, il legislatore stabilì che coloro i quali, al raggiungimento dell'età pensionabile, vogliono godere subito della pensione, devono farne domanda. Ove la domanda non venga prodotta si presume che l'interessato opti per il differimento.

Le conseguenze di questa norma si possono così sintetizzare. Se l'interessato intende veramente usare della facoltà di differimento nessun danno gliene può derivare. Allo scadere del primo, secondo, terzo, quarto o quinto anno, egli fa la domanda e otterrà la pensione maggiorata in rapporto agli anni di differimento. Può invece avvenire che l'interessato non intenda usare della facoltà di differimento, ma che per un qualsiasi motivo (per noncuranza, per ignoranza, per impedimenti, ecc.) non produca la domanda all'atto in cui acquisisce i requisiti per la pensione: egli otterrà la pensione dal giorno in cui farà la domanda, e quindi subirà un danno in quanto perderà i ratei dei mesi decorsi dal momento dell'acquisizione dei requisiti per la pensione al momento della presentazione della domanda.

Il disegno di legge in esame intende ovviare a questa possibilità di danno, rendendo automatico il diritto all'acquisizione della pensione dal momento in cui viene acquisito il requisito dell'età, indipendentemente dalla domanda, anzi senza che la domanda stessa venga presentata.

I proponenti del disegno di legge ribadiscono questa possibilità di automatismo ricordando che già la legge fondamentale delle pensioni (n. 1827 del 4 ottobre 1935) stabiliva questo automatismo.

Il vostro relatore intende senz'altro aderire al principio informatore del disegno di legge. È necessario, in altri termini, rivedere, o

meglio correggere, l'attuale situazione; tuttavia io penso che ciò possa essere fatto tenendo conto di situazioni che non sono state sufficientemente considerate dai presentatori del disegno di legge. Essi vorrebbero avvalersi esclusivamente del ripristino dell'automatismo già previsto dalla legge del 1935; senonchè quella legge non prevedeva il differimento, che, viceversa, la legge vigente (4 aprile 1952), prevede.

Di fronte ad un'alternativa: o liquidare la pensione ed entrare subito nel godimento, o differire, bisogna, a mio parere, che in qualche modo si esprima la volontà dell'interessato. Quindi è necessario che venga prodotta una domanda. Senonchè, si può dare a questa domanda un significato e un valore diversi da quelli fissati dalla legge vigente. Supponiamo che la domanda venga fatta dopo uno, due o tre anni dal raggiungimento del requisito età: in questo caso è evidente la intenzione dell'interessato di avvalersi della facoltà di differimento. Supponiamo invece che la domanda venga fatta prima che sia decorso un anno dalla acquisizione del requisito età: in questo caso la domanda deve produrre i suoi effetti non dal momento in cui è presentata, ma dal momento nel quale il lavoratore ha maturato il requisito età.

Ed è su questa base che io mi permetto di presentare un emendamento, il quale sostituisce i commi secondo e terzo dell'articolo 12 della legge del 1952, con questa dizione:

« La pensione di vecchiaia è liquidata su domanda dell'assicurato (*quindi viene ribadito l'obbligo della domanda*) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati conseguiti i requisiti richiesti, semprechè la domanda sia presentata entro un anno dal conseguimento dei requisiti stessi.

« Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso il termine indicato nel comma precedente, la decorrenza della pensione è differita di tanti anni interi quanti sono quelli trascorsi e la pensione è maggiorata come segue », cioè si riprende la dizione dell'articolo 12 della legge del 1952.

Con questo emendamento viene accolto senza altro il principio enunciato dai senatori Fiore, Flecchia e Grammatico, però rimane l'obbligo

per l'interessato di presentare la domanda. La presentazione della domanda diventa qui un adempimento amministrativo, ma non può assolutamente rivestire alcun significato di danno se presentata in ritardo.

Esiste un altro problema: i presentatori del disegno di legge ritengono opportuno che questo provvedimento possa essere adottato anche in senso retroattivo, quindi a partire dal 1952. Questo è il fine che si prefigge l'articolo 2 del progetto. A mio parere, ostano contro questo criterio due elementi: un elemento di principio, perchè effettivamente la norma proposta è una norma innovatrice che quindi non potrebbe avere effetto retroattivo; ma anche se la questione di principio potesse essere superata, noi creeremmo una crisi vera e propria in senso amministrativo negli uffici della previdenza sociale per la necessaria revisione di tutte le pratiche di pensione che sono state liquidate a partire dal 1952.

Per queste due considerazioni, il relatore ritiene che questo disegno di legge possa essere ridotto semplicemente alla modifica dell'articolo 12 della legge vigente e quindi si possa senz'altro eliminare l'articolo 2 della proposta di legge Fiore.

FIORE. Noi abbiamo presentato questo disegno di legge perchè l'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ha fissato una disposizione che è veramente incomprensibile dal punto di vista giuridico e dal punto di vista sociale; infatti, come ha ricordato benissimo il senatore Monaldi, la vecchia legge sulla previdenza sociale stabiliva che al raggiungimento dei limiti di età la concessione della pensione era automatica, indipendentemente dalla domanda; mentre giustamente la legge stabiliva, invece, per l'invalidità, la necessità della domanda, perchè naturalmente non si può prevedere l'evento.

La legge n. 218 ha introdotto l'istituto del differimento; cioè, dopo un anno almeno in cui non si usufruisce della pensione si ha una maggiorazione, che va dal 6 per cento per un anno, fino al 40 per cento per cinque anni. Mentre però per il differimento, che è un atto di volontà, non era necessaria la presentazione di una domanda, la domanda stessa era richiesta per la concessione della pensione, che spetta

automaticamente al compimento del sessantesimo anno di età. Ora, che cosa è avvenuto in pratica? Un pensionato, per una ragione qualsiasi, ha ritardato a presentare la domanda per qualche mese; egli ha perduto alcuni mesi di pensione, ma essi non sono serviti ad aumentare in alcun modo la sua pensione, perchè per avere un aumento della pensione in base al differimento deve trascorrere almeno un anno dalla decorrenza della pensione. Quindi egli è stato danneggiato; è una penale, insomma, che si vuole applicare al pensionato per il ritardo nella presentazione della domanda.

Ecco perchè noi diciamo che deve essere ristabilita l'automaticità. Il fatto che si raggiungono i sessant'anni e si hanno i requisiti voluti dalla legge dà automaticamente il diritto alla pensione, senza fare domanda; se invece il pensionato vuol ottenere il differimento, produce la domanda, perchè il differimento costituisce un atto di volontà.

Per quanto riguarda il secondo articolo, è necessario esaminare se col differimento, il pensionato guadagna o perde.

Io ho dimostrato, in sede di discussione della legge n. 218, e mi permetto di dimostrarlo ora, che il pensionato, se attua il differimento, perde sempre.

Prendiamo un caso qualsiasi: un pensionato che ha diritto, al raggiungimento del sessantesimo anno di età, a una pensione di 5000 lire al mese. Egli la differisce per un anno, cioè perde una somma di lire 60.000 (non tengo nemmeno conto della tredicesima mensilità), ma ha diritto, in base alla legge, a partire dal secondo anno in poi, ad una pensione aumentata del 6 per cento, cioè a una maggiorazione di 3600 lire annue. Siccome i calcoli della Previdenza sociale su chi va in pensione a sessant'anni si basano su un periodo pensionabile di quindici anni, egli riscuoterà una pensione per quattordici anni,  $L. 3600 \times 14 = L. 54.400$ , invece di L. 60.000. Evidentemente il pensionato ci perde.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A suo parere, può essere compatibile la continuazione del rapporto di lavoro con il godimento della pensione?

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

82ª SEDUTA (30 gennaio 1957)

FIORE. Onorevole Sottosegretario, questa è un'altra grossa questione. È evidente che non dovrebbe essere compatibile, ma è anche evidente che non possiamo negare al pensionato, al quale la Previdenza sociale liquida una pensione di 5.000 lire al mese, la possibilità, non dico di vivere con agiatezza, ma di soddisfare ai bisogni elementari della vita.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non sempre le pensioni sono al minimo; ci sono anche pensioni più elevate.

FIORE. Ci sono pensioni di 3500 lire, pensioni di 5000 lire e ci sono pensioni più elevate; ma la media delle pensioni della Previdenza sociale si aggira intorno alle 8000 lire mensili. È vero che abbiamo molti disoccupati e dobbiamo risolvere, sia pure in minima parte, il problema della disoccupazione; ma diamo al pensionato, che ha lavorato tanti anni, la possibilità di tirare avanti.

Comunque, le ragioni del mio disegno di legge sono queste. La domanda, secondo me, deve essere esclusa: c'è l'automaticità; il giorno in cui si siano raggiunti l'età e i requisiti di contribuzione, si ha diritto senz'altro alla pensione. Se invece si vuole il differimento, si faccia la domanda: è un atto di volontà.

VARALDO. Io penso che gli inconvenienti derivati dal disposto della legge del 1952, relativamente alla necessità della domanda per poter fruire della pensione, siano dovuti al fatto che la legge precedente non contemplava tale necessità, e quindi si può comprendere come molti di coloro che dovevano andare in pensione si siano trovati nell'ignoranza della nuova legge e non abbiamo fatto in tempo la domanda. Ma ormai sono quattro anni che questa legge è applicata e mi pare che l'idea che la domanda debba essere presentata si sia radicata nella mente dei lavoratori.

Non so se la Previdenza sociale è in condizioni di poter seguire giorno per giorno il compimento dell'età di ogni assicurato. D'altra parte, mi pare che quanto è stato proposto dal senatore Monaldi serve ad ottenere che coloro i quali, eventualmente, per ignoranza,

non avessero presentato la domanda, possano avere un compenso se hanno lasciato trascorrere un anno dal momento in cui hanno raggiunto il sessantesimo anno di età: il compenso della maggiorazione, che, se non corrisponderà pienamente alla somma non percepita, col prolungarsi della vita umana più facilmente rappresenterà un giusto equilibrio al danno subito per non avere fruito della pensione per un anno.

BOLOGNESI. Onorevoli colleghi, io ho sempre ritenuto che l'Istituto della previdenza sociale sia l'Istituto creato appositamente per tutelare i diritti acquisiti dai lavoratori, e che il suo operare debba essere informato non a criteri restrittivi nell'applicazione delle disposizioni di legge, ma a criteri umani, che, in sostanza, aiutino il lavoratore anche nell'interpretazione di leggi che molte volte, per i lavoratori, non sono troppo comprensibili. Mi pare che noi, quando esaminiamo il diritto che aveva il lavoratore con la legge del 1935 e lo paragoniamo a quello stabilito nella legge del 1952, troviamo che le condizioni del lavoratore sono peggiorate.

In sostanza, con la legge del 1935, il lavoratore non era tenuto affatto a fare domanda, perchè, allo scadere dei sessant'anni se uomo o dei cinquantacinque se donna, egli veniva a godere della sua pensione, se aveva tutti i requisiti necessari e sufficienti. Invece adesso, con la legge che abbiamo approvato nel 1952, il lavoratore deve fare domanda per rivendicare un diritto che egli in sostanza ha già acquisito.

Se l'Istituto della previdenza sociale ha la funzione di aiutare i lavoratori nel godimento dei loro diritti, potrebbe, tre mesi prima, avvertire con lettera il lavoratore che si sono maturati i requisiti richiesti per il diritto alla pensione, e chiedere di conoscere se vuol differire o no.

Questa sarebbe la mia proposta.

DE BOSIO. Il problema sollevato dal senatore Fiore con il suo progetto di legge è senza dubbio importante. Ricordo che la questione della necessità della domanda è stata discussa ampiamente nel 1952, mettendosi sul-

la bilancia i pro e i contro, e che in definitiva il Senato decise nel senso che ora si vorrebbe modificare.

Il problema non deve essere considerato soltanto dal punto di vista del diritto puro e semplice, che in effetti si acquista con il verificarsi delle condizioni relative all'età e alla corrispondenza dei contributi stabiliti dalla legge. Dobbiamo anche considerare la posizione dell'Istituto nei confronti degli aventi diritto. Non ci troviamo di fronte a categorie di persone facilmente accettabili; ma a milioni di lavoratori suddivisi tra moltissimi settori, per cui l'Istituto erogatore non può seguire i singoli pensionandi come se si trattasse di dipendenti di un'azienda o anche di dipendenti dello Stato.

Ad esempio, l'Istituto non può sapere per propria scienza se il pensionando abbia o meno continuato la prestazione del lavoro, per applicare in tal caso le trattenute e le disposizioni di legge. La domanda è necessaria al fine di mettere l'Istituto in condizione di svolgere regolarmente le operazioni, e per impedire che il pensionato possa approfittare di situazioni incerte.

Mi sembra che l'emendamento Monaldi risolva il problema con equità, perchè stabilisce che, indipendentemente dalla domanda, si matura il diritto. Se poi il pensionato per un anno non si preoccupa della pensione, ha diritto alla maggiorazione, percependo un interesse come se avesse depositato il denaro in banca.

Se lascia trascorrere questo termine, la ragione può derivare, in via eccezionalissima da ignoranza, ma più probabilmente da indifferenza: può darsi che abbia delle rendite, per cui non aveva bisogno della pensione; può darsi che lavori. In tali casi se qualche cosa va a favore dell'Istituto, non mi sembra una ingiustizia.

MANCINO. I colleghi che hanno parlato si sono occupati del caso in cui un lavoratore, raggiunti i limiti di età ed avendo gli altri requisiti per il diritto alla pensione, non presenti, per propria trascuratezza, la relativa domanda. In questo caso, sostiene il relatore, la legge ritiene che il lavoratore intenda differire il godimento della pensione.

Io, invece, intendo segnalare agli onorevoli colleghi dei casi ben diversi, in cui il lavoratore per ragioni indipendenti dalla propria volontà non possa presentare la domanda nel termine prescritto. Potrei citare alcuni esempi di lavoratori che raggiungono i limiti minimi di lavoro per la liquidazione della pensione solo computando il periodo di tempo trascorso nella vita militare. Uno di questi lavoratori, presentatosi all'Istituto della previdenza sociale, si sentì dire che, per ottenere la pensione doveva presentare il foglio matricolare. Ha chiesto immediatamente tale documento al Distretto, ma, passati ormai undici mesi, non è ancora venuto a capo di nulla. Se passerà un anno di tempo, come ormai è probabile, dovrà differire la pensione — subendone un danno — contro la propria volontà.

Un altro caso che posso citare è quello di un lavoratore che raggiunge i requisiti richiesti dalla legge computando il lavoro prestato in Francia. Anche costui non è riuscito ad ottenere tempestivamente i necessari documenti francesi e, senza sua colpa, perderà un anno di pensione e forse di più.

Basta pensare a casi del genere per accettare la proposta del collega Fiore tendente a fissare il principio che, raggiunti i limiti di età, la liquidazione della pensione è automatica, senza bisogno di alcuna domanda. La domanda è invece necessaria per coloro che intendono differire la pensione.

MARINA. Il testo proposto dal collega Monaldi a me pare che rimedi a una grave deficienza legislativa per una negligenza che, a dire la verità, ritengo non sia molto diffusa, almeno per quanto riguarda gli operai dell'industria.

Siamo in un paese civile e abbastanza evoluto, con un complesso di organizzazioni di tutela del lavoratore.

Il problema è un problema di ordine pratico: è necessario esaminare se sia più conveniente far fare all'interessato la domanda per la liquidazione della pensione, o stabilire l'automatica liquidazione da parte dell'Istituto.

Quali possono essere gli inconvenienti in un senso e nell'altro? Vi possono essere, da parte dei lavoratori, casi di negligenza o casi di forza maggiore che non consentono la presen-

tazione della domanda. Ora, in verità, se io fossi stato nel 1952 al Senato, non avrei accolto molto volentieri l'istituto del differimento della pensione; avrei preferito piuttosto quello che si sta facendo in Inghilterra e in Germania: prolungare i termini. Perché, in effetti, la durata della vita lavorativa è aumentata e conseguentemente un uomo che ha compiuto sessant'anni di età e una donna che ne ha compiuti cinquantacinque, hanno ancora molte capacità vitali di lavoro.

Comunque, ritengo opportuno chiedere al lavoratore di fare la domanda per fruire della pensione, perchè mi pare più complicato pretendere che l'Istituto segua la posizione di tutti gli iscritti: ci possono essere disguidi di indirizzo, un complesso di situazioni di cui l'Istituto non può essere al corrente.

È molto più semplice che il lavoratore faccia la sua domanda, sia pure in modo semplice e magari su un modulo stampato da inviarsi all'azienda per autenticare la domanda stessa.

Per quanto concerne le osservazioni fatte dal collega Fiore circa la possibilità del danno che deriverebbe al lavoratore con il differimento della pensione, convengo con lui che il lavoratore ha un danno che gli deriva dalla legge; è la legge che ha bisogno di una correzione.

ZANE. Uno dei punti controversi in questa discussione è quello della presentazione della domanda da parte di coloro che hanno diritto alla pensione. Mi pare che sia qualche cosa di utopistico pretendere addirittura che nel nostro sistema amministrativo si possa introdurre questo principio di automaticità, perchè duriamo già molta fatica ad ottenere che le pratiche abbiano un esito normale dopo la presentazione della domanda.

Ritengo quindi che si debba aderire alla tesi sostenuta dal senatore Monaldi.

FIORE. Io vorrei proporre un emendamento all'emendamento Monaldi. Osservo innanzitutto che in questa discussione si è chiesta la domanda per avere diritto alla liquidazione della pensione, ma non si è chiesto altrettanto per il differimento.

E allora, per cercare di varare questo disegno di legge, propongo questo emendamento al-

l'emendamento: stabiliamo che, in qualunque epoca il pensionato faccia la domanda per la pensione della Previdenza, ha diritto alla pensione dal giorno in cui ha compiuto gli anni e raggiunto i requisiti; vuol dire che se non fa la domanda, egli intende tacitamente differire.

MONALDI, *relatore*. Onorevoli colleghi, da tutti gli oratori intervenuti nella discussione è stato riconosciuto l'interesse di questa iniziativa dei senatori Fiore, Flecchia e Grammatico; e su questo io non ho che da compiacermi.

Però vorrei spogliare un po' la discussione di molte parti marginali; e vorrei cominciare dalla questione più marginale, che mi sembra essere quella sollevata dal senatore Mancino. Egli ha prospettato la situazione di due individui i quali giungerebbero al conseguimento dei requisiti per la pensione purchè vengano loro riconosciuti determinati periodi che essi hanno trascorso, come lavoratore in Francia l'uno, come militare l'altro. Qui si entra nel contenzioso: è una questione diversa, perchè costoro hanno fatto domanda all'Istituto il quale non li ha trovati in possesso dei requisiti richiesti. Vuol dire che essi dovranno produrre alcuni documenti per far riconoscere il loro diritto.

Invece, una questione su cui dobbiamo tornare è quella della maggiorazione, connessa con l'argomento dell'età pensionabile. Dobbiamo riconoscere che un uomo di sessant'anni e una donna di cinquantacinque, di norma, sono individui validi, specie oggi che i limiti della vita umana si vanno largamente spostando. Ora, perchè la legge si è fermata su questi limiti? Purtroppo per la situazione sociale italiana, per la mancanza di lavoro in Italia, per dare maggiore possibilità e speranza di lavoro alle nuove reclute. Similmente il legislatore di allora non ritenne opportuno favorire il differimento; ciò poteva significare invitare il pensionando a continuare a lavorare. Così si spiega perchè la maggiorazione della pensione è relativamente inferiore rispetto a quella che risulta dai calcoli attuariali.

E veniamo all'istituto della domanda, perchè questo è il fulcro della questione che ci interessa. Prima di tutto: è conveniente la domanda? Ci troviamo di fronte a un Istituto

della previdenza sociale mastodontico; ci sono circa tre milioni di pensionati, oggi; non possiamo immaginare come potrebbe fare l'Istituto della previdenza sociale a sapere quanti sono gli iscritti che maturano ogni giorno il diritto alla pensione. Ciò creerebbe una crisi funzionale molto grave.

Quindi, dal punto di vista della convenienza, almeno sul piano amministrativo e sul piano degli adempimenti ordinari, a me pare che senz'altro la domanda si debba considerare necessaria.

Basta pensare che l'individuo che arriva a sessant'anni se uomo, o cinquantacinque se donna, ha quattro vie davanti a sé, previste dalla legge: può subito entrare nel godimento della pensione; può, automaticamente, differire il godimento della pensione, naturalmente acquisendo il diritto alla maggiorazione; può continuare a lavorare fino a sessantacinque anni se uomo, sessanta se donna, senza percepire la pensione, semplicemente continuando a contribuire alla pensione e quindi aumentandola, non maggiorandola, per effetto dei maggiori contributi e per effetto della maggiore età; può, infine, entrare nel godimento della pensione e continuare a lavorare senza pagare i contributi (in questo caso però ha una diminuzione della pensione del 25 per cento).

Ora, tenendo conto del fatto che sono aperte quattro vie, a me pare che, sul piano pratico, vi sia una vera e propria necessità di mantenere l'istituto della domanda.

Rimane l'ultima opinione espressa dallo stesso presentatore del disegno di legge senatore Fiore, con il relativo emendamento. La legge pone un'alternativa: o il godimento immediato, o il differimento a partire dal primo anno intero. Ora si chiede che anche se la domanda viene fatta dopo due anni, l'individuo possa ottenere la pensione dal momento in cui ha raggiunto i requisiti di pensionabilità. Io osservo che dal momento che il pensionato ha fatto la domanda dopo due anni, essendo previsto l'istituto del differimento, dopo due anni egli incomincia a percepire la pensione differita. Se viceversa il medesimo presenta la domanda undici mesi dopo il conseguimento dei requisiti richiesti, non può avere la pensione differita, e allora viene a godere della pensione in-

tera a partire dal giorno stesso in cui ha conseguito i requisiti della pensionabilità.

A me pare che noi abbiamo rispettato veramente, con questo emendamento, quello che è stato il proposito dei presentatori del disegno di legge, ai quali io rendo omaggio perchè effettivamente essi hanno toccato una situazione che doveva essere riesaminata: quindi voglio sperare che essi aderiscano al nuovo testo da me proposto.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta l'emendamento del relatore; non può invece accettare l'emendamento del senatore Fiore, perchè praticamente esso annulla il differimento e la conseguente maggiorazione. Prego il senatore Fiore di rendersi conto che la mia interruzione di poco fa aveva un significato ben diverso da quello che egli può averle dato: la situazione attuale consente il cumulo di pensione e di retribuzione. È questo un problema che dovrà essere affrontato. Se il pensionando preferisce continuare a lavorare, avrà il salario; ma, in questo caso non può pretendere di ottenere la pensione mentre lavora. L'ammontare della sua pensione potrà andare a beneficio delle altre pensioni. Siccome i pensionati della Previdenza sociale sono oltre 3.000.000, questa potrebbe essere una delle voci che ci consentirà di aumentare le altre pensioni. Tale criterio rientra in un sistema al quale dovremo inevitabilmente giungere. La pensione avrà così una funzione di solidarietà sociale. Mentre ciò che avviene oggi, il cumulo di salario e di pensione a danno di quelli che sono pensionati, non rientra in una visione sociale del problema.

PRESIDENTE. Spero che il senatore Fiore, competentissimo in materia, dopo le dichiarazioni fatte dal relatore e dal Sottosegretario, non voglia insistere nell'emendamento all'emendamento Monaldi e voglia ritirarlo.

FIORE. Ho attentamente ascoltato il senatore Monaldi: naturalmente non mi ha convinto. Le quattro vie indicate dal senatore Monaldi le conoscevamo, anche se ricordarle non è stato male. Ma la questione non è questa, nè quella che pone il Sottosegretario.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)82<sup>a</sup> SEDUTA (30 gennaio 1957)

Io ho prospettato un emendamento tendente ad ottenere che qualunque sia l'epoca in cui il lavoratore fa la domanda la sua pensione decorra dal giorno in cui ha maturato i requisiti.

Il relatore vuole che, dopo un anno, il differimento sia automatico, con danno per il pensionato. Egli è sottoposto ad una penale, in un certo senso, per la sua trascuratezza. Ma questa è una cosa che non concepisco.

Mi rendo conto, d'altra parte, che la questione è ben più vasta e riguarda soprattutto i problemi accettati dall'onorevole Sottosegretario. Pertanto, in considerazione del fatto che tra non molto dovremo affrontare tutti questi problemi in occasione della discussione di disegni di legge organici riguardanti la previdenza sociale che già sono stati presentati al Parlamento che lo saranno tra breve, io pur mantenendo tutte le mie riserve, accetto il testo proposto dal senatore Monaldi.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli del disegno di legge, nel testo dei proponenti:

#### Art. 1.

L'articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — L'ammontare della pensione annua è determinato:

a) per gli assicurati in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi:

b) per le assicurate in ragione del 33 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.

« La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il 60° anno di età se uomo, od il 55° anno di età se donna, o, se le condizioni di cui al precedente articolo 9 sono raggiunte dopo il compimento di dette età, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione.

« Qualora l'avente diritto intenda differire il godimento della pensione, ne fa esplicita richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale e la pensione sarà maggiorata come segue:

1° per le donne la maggiorazione della pensione relativa agli anni di differimento comprese tra il 55° ed il 60° anno di età, è della seguente misura:

per un anno . . . . .	3 per cento
per due anni . . . . .	6 per cento
per tre anni . . . . .	10 per cento
per quattro anni . . . . .	15 per cento
per cinque anni . . . . .	22 per cento

« Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, a percentuale di maggiorazione è quella indicata al n. 2) del seguente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1.

2° per gli uomini la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 60° ed il 65° anno di età, è della seguente misura:

per un anno . . . . .	6 per cento
per due anni . . . . .	13 per cento
per tre anni . . . . .	21 per cento
per quattro anni . . . . .	30 per cento
per cinque anni . . . . .	40 per cento

« Ai fini della maggiorazione di cui sopra, sono utili i periodi nei quali l'assicurato aveva diritto al godimento della pensione, purchè i relativi ratei non siano prescritti a norma dell'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

« La pensione calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a



carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purchè inabili al lavoro nonchè della quota di lire 100 annue di cui all'articolo 59, lettera a) del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

#### Art. 2.

Tutti i pensionati di vecchiaia che, posteriormente al 30 aprile 1952, hanno ottenuto la pensione con decorrenza dalla data di presentazione della relativa domanda o ne hanno differito il godimento a norma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 639, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, hanno facoltà di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale il pagamento dei ratei arretrati di pensione con decorrenza prevista dall'articolo precedente. Coloro che hanno ottenuto il differimento alla pensione devono restituire al conguaglio sui ratei arretrati la quota di maggiorazione da essi percepita che viene definitivamente detratta dalla loro pensione.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Come la Commissione ha udito, lo stesso proponente del disegno di legge, senatore Fiore, ha accettato il nuovo testo proposto dal relatore. Se non vi sono osservazioni in contrario, credo che possiamo senz'altro procedere all'esame e alla votazione del testo proposto dal relatore, tendente a sostituire i due articoli del disegno di legge con il seguente:

#### Articolo unico.

L'articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della pensione annua è determinato:

a) per gli assicurati in ragione del 45 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1500 lire e del

20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 26 per cento della successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.

« La pensione di vecchiaia è liquidata su domanda dell'assicurato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati conseguiti i requisiti richiesti, semprechè la domanda sia presentata entro un anno dal conseguimento dei requisiti stessi.

« Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso il termine indicato nel comma precedente, la decorrenza della pensione è differita di tanti anni interi quanti sono quelli trascorsi e la pensione è maggiorata come segue:

1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:

per un anno . . . . .	3 per cento
per due anni . . . . .	6 »
per tre anni . . . . .	10 »
per quattro anni . . . . .	15 »
per cinque anni . . . . .	22 »

« Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n 2) del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1);

2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi fra il 60° e il 65° anno di età, è della seguente misura:

per un anno . . . . .	6 per cento
per due anni . . . . .	13 »
per tre anni . . . . .	21 »
per quattro anni . . . . .	30 »
per cinque anni . . . . .	40 »

« La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è aumentata di un

decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro, nonchè della quota di lire 100 annue di cui all'articolo 59, lettera a) del regio regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

Poichè nessuno domanda la parola, pongo in votazione il disegno di legge, nel testo di cui ha dato ora lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ceccherini: « Concessione di un assegno "una tantum" ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 » (1815) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ceccherini: « Concessione di un assegno *una tantum* ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro fa presente che la situazione del Fondo di cui trattasi non consentirebbe ulteriori aggravamenti di oneri, prima del progettato riordinamento della previdenza ferro-tranviaria.

« Tuttavia, considerato che il disegno di legge tende ad alleviare le particolari condizioni di disagio in cui si trovano gli interessati, e che il Ministero del Tesoro, per tal motivo, superando le obiezioni espresse nei riguardi del provvedimento, ha dato il proprio nulla osta, si ritiene che il disegno di legge possa aver corso ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 ed ai loro superstiti è concesso in occasione delle Feste natalizie, un assegno *una tantum* pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto è posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

BARBARESCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, quando fu discussa e approvata la legge 28 dicembre 1952, n. 4435, che fu esaminata in sede referente dalla nostra Commissione e di cui fui personalmente relatore in Assemblea, fu stabilito un determinato miglioramento al trattamento di previdenza dei ferrotramvieri. Quel miglioramento fu stabilito in due misure: un certo trattamento per coloro che erano andati in pensione prima del 1° febbraio 1945; e un altro trattamento, assai diverso, per i ferrotramvieri andati in pensione dopo il 1° febbraio.

Nella nostra relazione, sin da allora, mettammo in rilievo la gravità delle differenze fra i due gruppi di ferrotramvieri pensionati. Gravità di differenze che contrasta anche con quanto normalmente lo Stato ha sempre fatto per tutti i pensionati. Quando si sono emanati provvedimenti per i miglioramenti di pensione, questi furono estesi, in misura eguale o pressochè eguale, anche ai vecchi pensionati. Per i ferrotramvieri si è avuta invece, con l'applicazione di quel provvedimento, una spequazione notevolissima.

Le condizioni sono oggi queste: un appartenente ad una qualsiasi delle tante categorie che compongono quel gruppo di lavoratori, se è andato in pensione prima del 1° febbraio 1945, ha meno della metà di pensione di un lavoratore di analoga qualifica andato in pen-

sione dopo il 1° febbraio 1945. È una situazione che dovrà essere riesaminata.

In attesa di questo riesame, la Camera dei deputati ha intanto approvato un provvedimento di carattere transitorio. La categoria in questione non ha una tredicesima mensilità: quindi, nel mese di novembre, è stato presentato un disegno di legge perchè quest'anno, in occasione delle feste natalizie, fosse — solamente a quei lavoratori andati in pensione prima del 1° febbraio 1945 — corrisposta una volta tanto una mensilità di pensione natalizia.

Il provvedimento arriva a noi con qualche ritardo: le feste natalizie sono infatti già passate. Si tratta ora di dare l'approvazione necessaria, affinchè tale assegno straordinario possa essere corrisposto il più rapidamente possibile ai pensionati in questione, in modo che, se non hanno potuto avere questa gratificazione per Natale, l'abbiano almeno per Pasqua.....

BOLOGNESI. Vorrei ricordare che sulla materia di cui discutiamo è stato presentato anche un altro progetto di legge alla Camera, firmato dall'onorevole Berlinguer, nel quale non si chiede un assegno *una tantum*, ma si chiede di ripristinare, nei riguardi della categoria a cui faceva accenno il senatore Barbareschi, la regolare tredicesima mensilità.

PRESIDENTE. Senatore Bolognesi, noi ci troviamo ora di fronte ad un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati. Il senatore Barbareschi ha già accennato al fatto che la questione dovrà essere riesaminata. Ma per il momento, si tratta di approvare questo progetto di legge già approvato dall'altro ramo dal Parlamento.

FIORE. Onorevoli colleghi, vorrei precisare qualcosa che è forse sfuggita al senatore Barbareschi. Il disegno di legge in esame è il prodotto di un'azione che noi abbiamo svolta, dal punto di vista organizzativo, nei confronti

del Ministero del lavoro. Tale progetto di legge venne presentato non nel novembre scorso, ma nel novembre del 1955. A quell'epoca il Ministero del lavoro era pienamente d'accordo, ed eravamo d'accordo anche nel reperire i fondi. Ma ad un certo momento il Ministero dei trasporti e il Ministero del tesoro si opposero. Abbiamo allora svolto delle trattative sia con l'uno che con l'altro, finchè l'onorevole Medici ha trovato la possibilità di copertura per il presente disegno di legge. Ecco perchè esso arriva con un anno e tre mesi di ritardo.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il progetto di legge in esame è destinato a concedere ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945, un assegno natalizio *una tantum*. Il Ministero del lavoro, pur rilevando che l'erogazione del suddetto assegno comporta un ulteriore aggravio nella gestione del Fondo, peraltro già deficitario, non si oppone all'approvazione del presente progetto di legge.

VARALDO. Nel disegno di legge in esame si parla di feste natalizie, senza dire di quale anno. Siccome esso viene approvato quando le feste natalizie sono passate, sarebbe bene precisare, e far figurare a verbale, che si intende erogare l'assegno per le feste natalizie del 1956.

PRESIDENTE. Questo è ovvio.

Poichè nessun altro chiede di parlare di chiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.